# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

# 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

## 77° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971

#### Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

#### Approvazione:

« Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto " Dante Alighieri" di Gorizia » (1830) (D'iniziativa dei deputati Marocco e Fioret) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Presidente	Pag. 1329, 1330								
GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di									
Stato per la pubblica istruzione	1330								
SMURRA, relatore alla Commissio	ne 1330								

#### IN SEDE REDIGENTE

#### Discussione e rinvio:

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, numero 754, sulla sperimentazione negli Istituti professionali » (1370) (D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri):

PRESIDENT	Е,								1.	33U,	133	Ή,	1332
CASTELLA	CCIO												1332
GATTI CA	PORA	SO	E	ena	,	so	tto	seg	gre	tari	0 0	li	
Stato pe	r la	ри	bbi	lica	is	tri	uzi	on	е		133	1,	1332
SPIGAROLI	, re	lato	re	all	a	Ca	om	mi.	ssi	one			1330
											133	1,	1332

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Caleffi, Castellaccio, Codignola, De Zan, Farneti Ariella, Germanò, La Rosa, Limoni, Ossicini, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

## Approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia » (1830), d'inziativa dei deputati Marocco e Fioret (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 7<sup>a</sup> Commissione

77° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia », d'iniziativa dei deputati Marocco e Fioret, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Smurra di riferire sul disegno di legge.

S M U R R A, relatore alla Commissione. Con il disegno di legge al nostro esame si chiede di elevare ad ottanta il numero dei posti gratuiti di studio presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia. Inoltre, con l'articolo 2 si prevede di far fronte al relativo onere con i normali fondi di bilancio stanziati al capitolo 2243.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Dichiaro che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, è sostituito dal seguente:

« I posti gratuiti di studio presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia sono elevati, a decorrere dal 1º ottobre 1971, a 80 unità.

Detti posti gratuiti sono destinati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia, meritevoli per profitto scolastico e di disagiate condizioni economiche, che raggiungano l'età non inferiore ai dieci e non superiore ai sedici anni al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso.

I posti eventualmente non coperti ai sensi del precedente comma per mancanza di vincitori o di idonei sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad alunni idonei nel concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali ».

(È approvato).

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante i normali stanziamenti di bilancio sul capitolo 2243 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, è soppresso.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli Istituti professionali » (1370), d'inziativa dei senatori Bloise ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, numero 754, sulla sperimentazione negli Istituti professionali », di iniziativa dei senatori Bloise, La Rosa, De Matteis, Catellani, Germanò, Celidonio, De Zan, Bardi e Ferri.

Prego il senatore Spigaroli di riferire sul disegno di legge.

S P I G A R O L I, relatore alla Commissione. Il presente disegno di legge tende ad eliminare, con l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificato con la legge 14 settembre 1970, n. 692, l'inconveniente verificatosi in sede di applicazione delle due leggi medesime, a causa del limitato numero di corsi in esse previsto.

77° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

Al riguardo, pregherei la rappresentante del Governo di voler riferire alla Commissione in merito ai risultati conseguiti dall'esperimento realizzato con l'istituzione dei corsi speciali in parola.

GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In effetti, dall'esperimento realizzato con l'istituzione dei corsi speciali, susseguenti al normale corso di studi degli istituti professionali, in attuazione della citata legge n. 754, è emersa la necessità di elevare il numero dei corsi stessi. A questo riguardo avverto che il Governo si riserva di presentare due emendamenti al disegno di legge in esame.

Con il primo, si intende sostituire l'intero testo dell'articolo 1 con il seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, è aumentato da 350 a 460 ».

Con il secondo, si proporrà di sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente: « Alla spesa derivante dalla attuazione della presente legge negli anni 1971 e 1972, valutata, rispettivamente, in lire 165.000.000 ed in lire 660.000.000 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari relativi ».

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo presenterà tali emendamenti ed avverto che per guadagnare tempo essi saranno inviati alla 5ª Commissione per il parere prescritto dal quinto comma dell'articolo 41 del Regolamento.

.

Do nuovamente la parola al relatore per l'illustrazione del disegno di legge.

S P I G A R O L I , relatore alla Commissione. Vorrei far presente che il Governo è impegnato, ai sensi della legge che istituisce questi corsi integrativi, a comunicare al Parlamento i risultati dei corsi

che sono stati già attuati. Lei saprà, signor Presidente, che molte perplessità sono emerse al momento in cui abbiamo dibattuto la questione piuttosto delicata relativa all'istituzione dei corsi di cui alla legge 27 ottobre 1969 per il conseguimento della maturità negli Istituti professionali, che portano così a un quinquennio il periodo di durata di tali studi. Al loro termine, viene rilasciato un titolo analogo a quello degli Istituti tecnici che consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Noi abbiamo approvato il provvedimento con la viva preoccupazione che si creassero delle strutture scolastiche che alla fine dessero risultati identici a quelli dati da altre strutture, come gli Istituti tecnici. Per questa ragione si è stabilito che il Governo, prima di ogni altra cosa, dopo avere effettuato l'esperimento, avrebbe dovuto farne conoscere i risultati.

Quindi io desidero che il Governo ci fornisca chiarimenti in merito, perchè vogliamo essere sicuri che effettivamente il diploma che si consegue presso gli Istituti professionali commerciali non è identico a quello conseguito presso gli Istituti tecnici; che non si tratti cioè soltanto di una nuova struttura in virtù della quale chi frequenta l'Istituto professionale può andare all'Università — e questa è una cosa buona — con una preparazione non diversa da quella che si consegue nell'Istituto tecnico: sarebbe una duplicazione inaccettabile; ciò indubbiamente significherebbe che i risultati non sono positivi.

PRESIDENTE. Se il Governo non ne promuove la soppressione, vuol dire che non li trova inutili.

GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non solo, ma esprime parere decisamente favorevole all'allargamento del numero dei corsi.

PRESIDENTE. La mia preoccupazione è un'altra: che passando ancora del tempo, l'inizio di questi nuovi corsi venga rinviato all'anno prossimo.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

S P I G A R O L I , relatore alla Commissione. L'interessante è sapere se sono validi.

PRESIDENTE. Il Governo è quindi invitato a dare i richiesti chiarimenti quando il disegno di legge tornerà in discussione.

SPIGAROLI, relatore alla Commissione. Si tratta di un adempimento di legge.

CASTELLACCIO. Io sarei del parere che, ad evitare l'ulteriore ritardo nell'inizio dei corsi, sarebbe opportuna l'emanazione di un decreto-legge da parte del Ministro per l'istituzione dei corsi professionali aggiuntivi. In questo modo potremmo dare subito il via alla loro effettuazione.

S P I G A R O L I, relatore alla Commissione. In ogni modo la richiesta relazione non sarà motivo di ritardi perchè il Governi si è già impegnato a presentare gli emendamenti nella prossima seduta, e non li ha presentati oggi.

GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domani certamente no, ma per la prossima settimana penso che sarà possibile riferire sui risultati dell'esperimento.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$  . Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI